



**SUPERBONUS 110% 2020  
E CENNI SU RICORSI  
CONTRO DINIEGO  
AUTOTUTELA  
NUOVE OPPORTUNITA'  
PROFESSIONALI**

---

Dr. Giuseppe Pedersoli  
[www.giuseppapedersoli.it](http://www.giuseppapedersoli.it)  
[gp@giuseppapedersoli.it](mailto:gp@giuseppapedersoli.it)

Palermo

1 marzo 2021

# Premessa sui bonus

---

Le agevolazioni, i bonus, i crediti d'imposta e il ruolo del dottore commercialista

- **Il mandato professionale: modalità, forma, contenuto**
- **La sottile linea tra la professione e l'agenzia di servizi**
- **I compensi per le attività non espressamente previste nel mandato professionale**
- **La materiale possibilità di intervento del professionista**

*L'intervento*

## Noi commercialisti sotto tiro

di Giuseppe Pedersoli

**I**ndichi la luna e lo stupido guarda il dito. Percepisci 600 euro dall'Inps ma la domanda è presentata dal commercialista, magari a tua insaputa. Nessuno può chiedere al dito cosa ne pensa. Il commercialista, invece, può dire la sua. Impazza la polemica sui bonus percepiti da parlamentari e politici di rango minore e indennità più modesta. I presunti colpevoli, i commercialisti, non riescono a dire la loro. Ci prova chi scrive. A Napoli e più in generale in Campania, l'Inps è di una severità pazzesca, superiore - se possibile - a quella dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia consente (in molti casi) ai professionisti di inviare da remoto le deleghe ad operare per conto dei contribuenti. L'Inps permette al commercialista di chiedere il cosiddetto "pin", ma gliene invia telematicamente soltanto metà. L'altra metà è inviata per posta ordinaria direttamente all'indirizzo di residenza dell'interessato. In altre parole: l'Istituto vuol essere certo che le credenziali di accesso arrivino nella disponibilità del richiedente. Giusto o sbagliato che sia, se il cittadino consegna le sue credenziali al professionista, sta compiendo un atto di fiducia infinita. Per dirlo con parole comprensibili a tutti, è come affidare il tesserino del bancomat con il relativo "pin" a un'altra persona. Lo fa il

genitore anziano col figlio, già il marito che soffre perché è ammalato, non sempre si fida se deve chiedere alla gentile consorte di prelevare dal conto. Detto questo, il commercialista ha l'obbligo deontologico di essere autorizzato dal cliente per qualsiasi operazione debba compiere a suo nome. Se non lo fa, rischia sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza. Ma il problema non è giuridico. I consulenti verificano i requisiti per la richiesta del bonus di 600 euro, nel caso di specie, e se il cliente dà l'ok presentano la domanda. Altra questione è discutere se motivi di opportunità possano suggerire di rinunciare al bonus. Il parlamentare che percepisce migliaia di euro al mese ma anche il consigliere comunale della cittadina di provincia con un'indennità di 300 euro mensili, devono valutare se sia il caso di inviare l'istanza all'Inps. Cambio settore ma resto nel campo delle professioni. Il chirurgo estetico che impianta una quinta di reggisenò alla "milf" di turno (incassando una sostanziosa parcella) mai viene criticato. Quando, invece, si ragiona su bilanci, soldi, fatture e bonus, l'assassino è sempre il maggiordomo. Pardon, il commercialista. Perché?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Chi è a richiedere il bonus

Il diretto interessato

Il professionista (o altro soggetto)

Il diretto interessato che però fornisce le proprie credenziali ad altro soggetto

Le responsabilità e la negligenza professionale (mio articolo su Repubblica Napoli 22 agosto 2020)

La polemica

## Regione quando il bonus è un boomerang

di Giuseppe Pedersoli L e due parole iniziano, entrambe, con la lettera "B": bonus e boomerang. La Regione Campania ha erogato milioni di euro ai professionisti in difficoltà economica per la pandemia.

L'iniziativa è stata lodevole, ma oggi la burocrazia mette al tappeto chi ha incassato i mille euro del bonus fortemente voluto dal riconfermato presidente Vincenzo De Luca. I professionisti che hanno beneficiato dell'agevolazione, decisa dalla giunta regionale il 7 aprile scorso, con la delibera n. 171, si sono visti recapitare una "pec" dal tono minatorio o, quantomeno, irrispettoso delle norme. I requisiti stabiliti in delibera dovranno essere dimostrati con la dichiarazione dei redditi e con il "modello di inizio attività". I due documenti dovranno essere trasmessi, entro il prossimo 30 ottobre, attraverso la piattaforma telematica <https://coniprofessionisti.regionecampania.it>. Funzionari e dirigenti del governatore De Luca, però, non si sono resi conto di aver violato almeno una norma e hanno lasciato intendere di non conoscere il calendario delle scadenze fiscali. La norma violata è quella prevista dalla legge 241 del 1990, quella sui procedimenti amministrativi citata un po' ovunque, anche nei moduli per i certificati rilasciati dal Comune: la pubblica amministrazione non può chiedere dati e documenti che già conosce, di cui è già in possesso. In altre e più semplici parole, la Regione Campania avrebbe potuto chiedere all'Agenzia delle entrate la verifica dei dati dichiarati dai beneficiari del bonus. A ciò si aggiunga che, proprio in virtù dei problemi creati alle attività economiche dal coronavirus, quest'anno la scadenza per l'invio delle dichiarazioni dei redditi è stata posticipata al 30 novembre.

Delle due, l'una: o in Regione non conoscono le scadenze del fisco, oppure si disinteressano delle stesse e costringono commercialisti e intermediari ad anticipare la trasmissione delle dichiarazioni. Eppure c'è stata una sorta di collaborazione, di tavolo di concertazione tra l'ente locale e l'ordine dei commercialisti. Forse è saltato.

Nessuno ha chiarito agli uomini di De Luca che l'erogazione di un bonus non può diventare un boomerang che spaventa il popolo delle partite Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mio commento su

# la Repubblica Napoli

del 14 Ottobre 2020

# Art. 27 del Decreto Cura Italia (per i 600 euro)

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. (....)

# Il marketing professionale

(collegamento all'intervento del dott. G. Tomo)

Non ci sono esclusive professionali

La scelta del dottore commercialista.

Come il dottore commercialista può tutelarsi

Codice deontologico

Con i nuovi decreti, viene quasi  
cancellato l'intervento del  
commercialista.

...è «quasi» tutto automatico

# La documentazione a supporto dei bonus

**Quando per il bonus, prestito, agevolazione è richiesta documentazione a supporto**

«Redditi» o modello 730

Bilancio d'esercizio

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo

Altre dichiarazioni fiscali

CHI NE RISPONDE?

# QUINDI

**«All inclusive» non può e non deve essere una formula offerta dal dottore commercialista: lasciamola al settore turismo**

**Tutelarsi con un incarico professionale circostanziato o, almeno, conservare lo scambio di mail**

**Definire le modalità di accesso**

**Concordare il compenso professionale**

# L'IMPORTANZA DEL WEB...

← → ↻ 🏠 🔒 https://www.giuseppapedersoli.it/component/users/ 🔍 ☆ ⚙️ 👤 ⋮

**STUDIO**  
**Giuseppe Pedersoli**  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Facebook Twitter

CHI SONO ARTICOLI LIBRI CIRCOLARI CONTATTI

Coronavirus e attività dello studio - [clicca qui](#) per leggere la circolare

### DI COSA MI OCCUPO

- ✓ **Contenzioso tributario** in Commissione tributaria provinciale e in Commissione tributaria regionale
- ✓ **Contabilità**, sia presso il mio studio sia direttamente in azienda, con "visite periodiche" per verificare che sia tutto ok
- ✓ **Controllo di gestione**
- ✓ **Tax due diligence, valutazioni aziendali e consulenze tecniche di parte**
- ✓ **Cartelle di Equitalia**, atti dell'Agenzia delle Entrate, qualsiasi richiesta "fiscale" che potrebbe essere almeno inopportuna, se non da annullare
- ✓ **Revisione contabile**
- ✓ **Consulenza fiscale e tributaria** per il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dall'attuale ordinamento
- ✓ **Consulenza societaria**

Partecipo attivamente a diversi progetti, clicca sui seguenti link per visitare i relativi siti web: [Cartella No Problem](#), [General Code](#), [Whitewash](#). Mi avvalgo di bravi collaboratori, ma seguo personalmente tutti i lavori svolti dall'inizio alla fine. *Giuseppe Pedersoli*

<https://www.giuseppapedersoli.it/component/users/#chisono>



#### CONTATTAMI PER INFORMAZIONI O APPUNTAMENTO

🏠 Lo studio è in Viale Colli Aminei 58/A, 80131 Napoli al punto indicato sulla mappa. Puoi arrivarci anche con Metro-Linea 2 (stazione "Colli Aminei").

☎️ Puoi chiamare allo 081 076 6300 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.



# Hai ricevuto una cartella di pagamento ?

# Difenditi oppure paga solo il dovuto

*"Chiarezza è potere."*  
Anthony Robbins

## info@cartellanoproblem.it

**CON POCHI CLIC TI SARA' PIU' CHIARA LA RICHIESTA CONTENUTA NELLA CARTELLA DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE). SOPRATTUTTO POTRAI DECIDERE SE DIFENDERTI CON UN RICORSO OPPURE PAGARE.**

**Inizia**

I nostri servizi  
Servizi per avvocati, commercialisti, CAF e patronati

# ...E DEI SOCIAL



https://www.facebook.com/Studio-Dottore-Commercialista-Dott-Giuseppe-Pedersoli-105587690986176

Cerca su Facebook

**S** Studio Dottore Commercialista - Dott. Giuseppe Pedersoli  
Servizio di consulenza fiscale

Home Recensioni Video Foto Altro

Informazioni Mostra tutto

- difesa da cartelle illegittime, consulenza fiscale e contabile
- 631 persone hanno messo "Mi piace" a questa Pagina
- 636 persone seguono questa Pagina
- <http://www.giuseppepedersoli.it/>
- Invia un messaggio
- info@giuseppepedersoli.it
- Aperto ora 09:00 - 17:00
- Servizio di consulenza fiscale

Cerca su Facebook

### Hai ricevuto una cartella di pagamento?

### Difenditi oppure paga solo il dovuto

CON SOLI 10 EURO E POCHI CLIC, TI SARA' PIU' CHIARA LA RICHIESTA CONTENUTA NELLA CARTELLA DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA). SOPRATTUTTO POTRAI DECIDERE SE DIFENDERTI CON UN RICORSO

**Cartella No Problem**  
@cartellanoproblem - Servizio di consulenza fiscale

Home Recensioni Foto Gruppi Altro

Info: Viale Colli Aminei n. 58/A, 80131 Napoli, Campania

Cartella No Problem 23 maggio · 5

Il Riformista intervista, insieme ad altri, il nostro esperto Giuseppe Pedersoli. Il tema? Come sburocratizzare l'Italia

Mi piace Commenta Condividi

https://www.facebook.com/Studio-Dottore-Commercialista-Dott-Giuseppe-Pedersoli-105587690986176

Cerca su Facebook

**S** Studio Dottore Commercialista - D...  
Invia un messaggio Ti piace

Informazioni Mostra tutto

- difesa da cartelle illegittime, consulenza fiscale e contabile
- 631 persone hanno messo "Mi piace" a questa Pagina
- 636 persone seguono questa Pagina
- <http://www.giuseppepedersoli.it/>
- Invia un messaggio
- info@giuseppepedersoli.it
- Aperto ora 09:00 - 17:00
- Servizio di consulenza fiscale

Cartella No Problem 23 maggio · 5

Il Riformista intervista, insieme ad altri, il nostro esperto Giuseppe Pedersoli. Il tema? Come sburocratizzare l'Italia

Mi piace Commenta Condividi

Altri post

**S** Studio Dottore Commercialista - Dott. Giuseppe Pedersoli 13 luglio · 0

Interessantissimo convegno - Eco e Sisma bonus credito d'imposta 110% - Portici, 15 luglio 2020 ore 18 presso la sede di Reale Mutua, Viale A. Diaz, 182/L

# INTRODUZIONE

---

## Le fonti normative

L'intervento è focalizzato su Ecobonus e Sisma bonus – i riferimenti normativi sono

- **DECRETO CURA ITALIA**
- **DECRETO RILANCIO**
- **DECRETO LIQUIDITÀ**
- **DECRETO AGOSTO**
- **DECRETI RISTORI**

# DAL “DECRETO CURA ITALIA” AI “DECRETI RISTORI”

---



SOSPENSIONE VERSAMENTI



SOSPENSIONE DEI TERMINI



CREDITI D'IMPOSTA



ALTRO...

In attesa di ulteriori bonus...

# Focus sul 110%

Il Superbonus 110% è una misura agevolativa introdotta dall'art 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che modifica, **affianca ed integra e rilancia le precedenti norme agevolative in tema di bonus per l'efficientamento energetico ed il sismabonus, non escludendo tra l'altro la possibilità di affiancare le agevolazioni da ristrutturazioni esistenti puntando ad un efficientamento ed una sicurezza più elevata del patrimonio immobiliare, e nel contempo con lo scopo di creare un volano per una economia italiana paralizzata dagli effetti della pandemia da Covid-19 partendo dal settore edile.**

Il meccanismo prevede **due tipologie di interventi al 110% considerati TRAINANTI**

- **il Super Ecobonus che agevola i lavori di efficientamento energetico;**
- **il Super Sismabonus che incentiva quelli di adeguamento antisismico**

Questi incentivi permettono quindi, una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.

**Per alcune categorie (IACP Istituti Autonomi Case Popolari) il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022, prorogato fino al 30 giugno 2023 in presenza di lavori completati al 60% entro il 31 dicembre 2022.**

**Per i condomini, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.**

# A chi si rivolge?

1. Condomini (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), possono essere abitazioni secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomini);
2. persone fisiche (tranne attività di impresa, arti/professioni);
3. IACP ed enti «in house providing»;
4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
5. parti comuni;
6. unità immobiliari;
7. immobili di edilizia residenziale pubblica (solo prima casa per alcuni interventi);
8. immobili di proprietà o assegnati ai soci.



## Interventi trainanti

### **Super Eco Bonus – Super Sisma Bonus**

**Gli interventi trainanti che vedremo schematizzati successivamente consistono :**

- a. Esecuzione di un intervento di adeguamento e/o miglioramento sismico**
- b. nell'isolamento termico dell'involucro dell'edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare,**
- c. nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati,**
- d. nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.**

## ...e trainati

Congiuntamente ad uno degli interventi **trainanti**, il beneficiario può effettuare anche gli interventi “**trainati**”, ove può usufruire della **detrazione del 110%**, ove siano sostenuti nel periodo dei lavori trainanti tra i quali:

- a. **Pannelli solari (interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti a collettori solari termici**
  - b. **colonnine di ricarica per veicoli elettrici,**
  - c. **installazione di impianti fotovoltaici, connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo**
  - d. **sostituzione dei serramenti esistenti con prestazioni energetiche rispondenti con requisiti di norma**
  - e. **installazione di schermature mobili sui serramenti ,**
  - f. **Sostituzione Caldaia autonoma in condominio con una a condensazione**
  - g. **impianti di domotica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation (BACS)**
- eliminazione delle barriere architettoniche per determinate categorie

**Gli interventi trainanti e trainati devono migliorare l'efficientamento energetico di almeno due classi dell'edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. E' possibile usufruire del Super Ecobonus, fino ad un massimo di due unità abitative, per soggetto, salvo gli interventi sulle parti comuni che sono sempre agevolabili, a prescindere dal numero di unità possedute, salvo utilizzare le ulteriori ordinarie detrazioni. Non vi sono limiti sul numero di abitazioni su cui poter usufruire del Super Sismabonus; inoltre è condizione necessaria per poter usufruire della detrazione che l'edificio / i oggetto degli interventi sia situato nelle zone sismiche 1,2,3.**




eni

gas e luce



Harley & Dickinson





# Formazione Superbonus 110%



CAPPOTTO**MIO**

Milano, 21 settembre 2020

# Come è composto il 110% del Credito: servizi e pricing



# L'asseverazione tecnica.

È il documento previsto per legge che certifica il raggiungimento dei requisiti previsti dal Superbonus 110%. L'Asseverazione analizza:

- i costi sostenuti;
- la tipologia dell'intervento realizzati;
- i materiali utilizzati;
- il miglioramento della prestazione energetica.

Così come l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), anche l'Asseverazione potrà essere svolta a **fine lavori** o anche a tappe, ovvero a **Stato Avanzamento Lavori (SAL)**. ***N.B: Il costo dell'Asseverazione Tecnica (a fine lavori e a SAL) è detraibile!***



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

C.N.D.C.E.C.  
Prot. 2074 del 19-02-2010  
Tipo: PARTENZA



Roma, 18 febbraio 2010  
*Informativa n.12/10*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: compensi per l'apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti IVA

Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 17-18 febbraio scorso, ha approvato le note interpretative relative ai compensi per l'apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti IVA, che Ti allego, elaborate dalla Commissione "Tariffa professionale".

Potrai trovare il documento anche sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nella sezione "Tariffa professionale e Assicurazione RC" dell'area "Studi e ricerche - Commissioni".

Un cordiale saluto.

**La tariffa applicabile**

Si ricorda che le parti hanno piena libertà di definire contrattualmente il compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. e dell'art. 22 T.P.. Peraltro, la natura delle prestazioni in esame ci induce a raccomandare di preconcordare gli onorari con il cliente.

Laddove gli onorari non siano stati concordati con il cliente, in assenza di una specifica disposizione tariffaria, si ritiene che, in virtù del principio analogico, i compensi possano essere determinati applicando le disposizioni dell'art. 54 T.P. e dell'art. 26 T.P..

Come detto, infatti, l'attività posta in essere per l'apposizione del visto si sostanzia in un'attività volta a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ed il riscontro della corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai fini IVA. Il compenso pertanto sarà definito nella misura compresa tra lo 0,5% ed il 2% del valore della pratica. Si ritiene che il valore della pratica debba essere individuato nell'ammontare del credito IVA.

Compete altresì l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'art. 26 T.P..

Gli stessi onorari spetteranno anche qualora il visto di conformità sia apposto dal soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis cod. civ..

In attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene che per quanto riguarda l'apposizione del visto di conformità i professionisti possano fare riferimento alle Note interpretative del 18.02.2010, relative ai compensi per l'apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti Iva, emesse dal Cndcec

# Supporto specialistico per consulenza tecnica ai clienti di Fineco



## ASSEVERAZIONE TECNICA

Documento di asseverazione tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445				IMPORTO FISSO + % DEL VALORE COMPLESSIVO DEI LAVORI (IVA esclusa)	
Scaglione Complessivo Lavori	Valore	A SAL E A FINE LAVORI			A FINE LAVORI
		SAL 1	SAL 2	Fine Lavori	Unica soluzione a Fine Lavori
fino a	50.000 €	150 € + 0,65%	150 € + 0,65%	150 € + 1,20%	200 € + 2,5%
fino a	1.000.000 €	150 € + 0,50%	150 € + 0,50%	150 € + 1,00%	200 € + 2,0%
oltre il	1.000.000 €	150 € + 0,25%	150 € + 0,25%	150 € + 0,50%	200 € + 1,0 %

# INTERVENTI E LIMITI DI SPESA

Interventi Trainanti:	norma di riferimento DL 34/2020 Art. 119	Tipologia dei lavori e degli interventi	importo ammissibile	unita imm	Soggetti interessati
<b>Sismabonus</b>	comma 4 e art. 16 DL63/2013	A - Strutture - Miglioramento sismico	96.000	u.i	Condomini sia irpef che ires e singole unità irpef
	comma 3 e lettera d), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001	demolizione e ricostruzione degli edifici	+ 48.000 se in zone a rischio sismico		
<b>Ecobonus</b>	comma 1 a	B - Involucro per unita	50.000	se unifamiliare	
			40.000	cond < 8 unita	
			30.000	cond > 8 unita	
	comma 1 b e comma 1 c con raggiungimento APE in classe A	C - Caldaia centralizzata o per villette	30.000	se unifamiliare	
		D - Pompe di Calore	20.000	cond < 8 unita	
		E - Pannelli Solari	15.000	cond > 8 unita	
		F - Colonnine di ricarica per veicoli elettrici	2.000	se unifamiliare	
			1.500	fino a 8 colon.	
			1.200	da 8 in su	
c.1 b, c. 1 c, c. 5, c. 6, c. 7	G - Pannelli fotovoltaici	€ 48.000 o max €. 2.400/KW			
<b>Interventi trainati</b>	comma 2 e DL 63/2013 art. 14	H - Sostituzione Serramenti	60.000		
	comma 2 e DL 63/2013 art. 14	I - Schermature mobili o solari	60.000		
	comma 2 e DL 63/2013 art. 14	L - Sostituzione impianto autonomo condominiale con caldaia a condensazione autonoma	30.000		Soggetti irpef ed ires
	comma 2 e DL 63/2013 art. 14, L 208/2015 art. 1 c. 88	M - Automazione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda e climatizzazione estiva	no limiti		Singole unità e condomini irpef
	lettera e), comma 1, dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986	Eliminazione barriere architettoniche	sogg. con disabilità e over 65	no sconto no cessione	irpef

# CATEGORIE DI INTERVENTO AL 110% “STAND ALONE”

## 1. ECOBONUS 110% - 5 ANNI

ISOLAMENTO TERMICO STRUTTURE OPACHE > 25% SDL

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della **superficie disperdente lorda dell’edificio**, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 60.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della **superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari** che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

## SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché per i comuni montani l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito:

- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 20.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
- - per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 15.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è riconosciuta, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000**

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate, con caldaie a biomassa classe 5, nonché per i comuni montani l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000**

## 2. SISMABONUS 110% - 5 ANNI

ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE entro 18 MESI dalla fine dei lavori

ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE:

Interventi sia su unità immobiliari che su parti comuni di edifici:  
- 96.000 euro per unità immobiliare, per ciascun anno (salvo continuazione)  
-96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per ciascun anno (salvo continuazione).

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1- quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a **euro 136.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

+ **48.000** se in zone a rischio sismico

# CATEGORIE DI INTERVENTO AL 110% SE ABBINATI AGLI «STAND ALONE»

## ALTRI INTERVENTI ECOBONUS

- Ereditano il 110%
- Conservano i propri limiti di spesa
- Mantengono il proprio periodo di compensazione (10 anni)

## FOTOVOLTAICO 110% - COLONNINE RICARICA 110% - 5 ANNI

**48.000 €**  
Spesa max edificio

- Installazione impianti FV su edifici connessi alla rete con eventuale accumulo (anche installato in seguito);
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (limiti di spesa non definiti)

# Superbonus, per il fotovoltaico il tetto raddoppia a 96mila euro

RISOLUZIONE 60/E

Doppio limite da 48mila euro per sistemi di accumulo integrati e impianti

La nuova interpretazione supera le indicazioni della circolare 24/E

Giorgio Gavelli

L'installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati - tipico intervento trainato del superbonus - fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro, distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo e che nulla ha a che fare con il limite di spesa previsto per il sismabonus. La risoluzione n. 60/E supera, così, quanto affermato solo poche settimane fa dalla circolare n. 24/E, per effetto delle interlocuzioni intervenute con il Mise, facendo sperare che analoghi ripensamenti possano arrivare anche su altre restrizioni interpretative.

I quesiti della risoluzione riguardano i limiti di spesa per vari interventi agevolati. Oltre al cappotto termico, alle colonnine di ricarica e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione nelle singole unità, si prevedono il restauro della facciata, interventi di riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico).

Questi interventi, pur essendo entrambi trainati, non vanno confusi. Mentre il solare termico è un intervento di risparmio energetico, l'installazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica è previsto alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir e non sarebbe rientrato nel 110% se non appositamente richiamato dal comma 5 dell'articolo 139, il quale ha previsto un limite di spesa autonomo di 48mila euro per unità immobili-

liare e comunque di 2.400 euro per ogni kwh di potenza nominale installata (che scende a 1.600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione).

Assieme al fotovoltaico è frequente prevedere l'installazione di sistemi di accumulo integrati, per i quali il comma 6 prevede che l'agevolazione del 110% avvenga «con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kwh di capacità di accumulo del sistema di accumulo». Questa affermazione era stata tradotta dalla circolare n. 24/E come se si trattasse di un unico limite complessivo, nel senso che se la somma tra il paletto posto alle spese sostenute per l'impianto fotovoltaico (kwh di potenza x 2.400 ovvero x 1.600) e quelle per gli accumulatori (kwh di capacità x 1.000 euro) fosse stata superiore a 48mila euro, la parte eccedente non avrebbe avuto il superbonus.

Questo vincolo, tuttavia, non emerge dall'allegato 1 al decreto Mise Asseverazioni, già noto ma ancora in attesa di pubblicazione. Dopo la risoluzione n. 60/E, è chiaro che il limite va riferito autonomamente e distintamente tanto ai pannelli quanto agli accumulatori. Indirettamente, la risoluzione pare confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96mila euro di interventi antisismici, il quale, di norma, assorbe quello degli altri interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (risoluzione n. 147/E/2017) ma non quando il fotovoltaico rientra nell'articolo 139 (si veda il Sole 24 Ore del 28 luglio).

Così come sono cumulabili le spese per gli interventi da ecobonus e ovviamente quelli del bonus facciate. Pannelli e accumulatori non dovrebbero essere soggetti nemmeno ai limiti di costo del decreto Requisiti, il quale si applica esclusivamente agli interventi ecobonus, a quelli sulle facciate e a quelli di cui ai commi 1 e 2 del decreto Rilancio.

NT+FISCO

ADEMPIMENTI



RITENUTE APPALTI

Il test dei contratti a utilità promiscua

Gli enti non commerciali (Enc) devono verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle

imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Iva della stessa attività, per l'applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997. L'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 313 del 4 settembre 2020, rivolta ad un Comune, aggiunge il tassello interpretativo che mancava e permette di definire in modo maggiormente chiaro la casistica degli enti non commerciali, pubblici e privati, operanti quali committenti nell'ambito di contratti *labour intensive* se obbligati o meno a svolgere i compiti di controllo stabiliti

dall'articolo 4 del Dì 124/2019. Resta ancora il dubbio se, in applicazione della norma, occorra distinguere la parte di contratto *labour intensive* che si riferisce all'attività commerciale nel caso dei contratti ad utilità promiscua (articolo 144, comma 4, del Tuir). In attesa di conferme appare come la più accreditabile l'interpretazione che considera questi contratti esclusi in ragione di una logica di prevalenza dell'afferenza (istituzionale).

— Marco Magrini

Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

INTRECCIO DI BENEFICI FISCALI

## L'ecosismabonus «assorbe» le due distinte agevolazioni

Pertinenze escluse dal calcolo delle unità immobiliari



Saverio Fossati

La pertinenza non fa condominio ma soprattutto non va conteggiata come unità immobiliare. Nella risposta 419/2020 all'interpello di un contribuente l'agenzia delle Entrate ha chiarito, tra gli altri aspetti legati agli interventi di "ecosismabonus", quello sulla possibilità di considerare l'edificio principale come un condominio quando ci so-

no delle pertinenze. La locuzione «parti comuni di edificio residenziale», spiegano le Entrate, «deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come «parti comuni» e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità». Questo principio è stato sancito anche in presenza di pertinenze autonomamente accatastate, quali erano appunto quelle oggetto dell'interpello.

L'interpello si riferiva all'applicazione dell'"ecosismabonus" con detrazione dell'80-85% sulla spesa massima di 136mila euro per unità immobiliare, a seconda se vengano recuperate una o due classi di ri-

schio sismico (articolo 14, comma 2-quater.1, del Dì 63/2013) ma il principio è applicabile in generale: anche nel 110%, infatti, si pone il problema delle unità immobiliari per il numero delle quali va moltiplicato il tetto di spesa, per esempio 30mila o 40mila euro per il "cappotto" termico: le pertinenze si trovano quindi a essere escluse dal conteggio.

In ogni caso, chiariscono le Entrate, potranno essere effettuati, separatamente, gli interventi di ecobonus e di sismabonus (articoli 14 e 16 del Dì 63/2013), ciascuno con le sue detrazioni, ma non è possibile sovrapporli a quelli di "ecosismabonus" all'80-85%. Quindi, in questo caso, le pertinenze andranno considerate all'interno del limite di spesa per il sismabonus di 96mila euro che comprenderà anche gli interventi all'edificio principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

## ALTERNATIVE:

- 1) detrarre il 110% della spesa sostenuta in 5 quote annuali di pari importo;
- 2) chiedere ai soggetti che realizzano gli interventi di scontare l'importo della fattura fino al 100%;
- 1) trasformare la detrazione fiscale in credito di imposta da cedere a terzi.

## SCONTO IN FATTURA

Lo sconto non riduce l'imponibile ai fini IVA e deve essere espressamente indicato in fattura il riferimento all'art. 121 del DL n. 34/2020 I fornitori che applicano lo sconto hanno 2 possibilità:

- utilizzo sotto forma di credito di imposta in F24 in compensazione orizzontale in quote annuali come la detrazione originaria (Se Superbonus 110% in 5 quote annuali);
- cessione ad altri soggetti, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari.

# CESSIONE DEL CREDITO.

Il contribuente, può trasformare la detrazione di imposta in credito di imposta da cedere a terzi, per le spese del 2020 e del 2021. L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue di detrazione non fruite. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Il credito può essere ceduto:

- ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- ad istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti).

Il credito di imposta è utilizzato, dai cessionari e dai fornitori che hanno praticato lo sconto, in compensazione orizzontale (con altre imposte) in F24 che dovrà essere trasmesso esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il credito di imposta è disponibile per essere usato a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di opzione da parte dell'Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 283847 dell'8/8/2020).

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e i contributi pari a € 700.000 (elevato a 1 milione di euro per il 2020), né il limite di € 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500.

# Le scritture contabili



## Scritture contabili per il commissionario /esecutore dei lavori in caso di sconto in fattura

Costo dell'intervento agevolabile per euro 10.000 comprensivo di IVA .

La scrittura contabile per la rilevazione della prestazione sarà la seguente:

Crediti verso Clienti	a	Diversi	10.000	
		Ricavi/prestazioni di servizi		9.090,91
		Iva a debito		909,09

il credito d'imposta a fronte dello sconto in fattura praticato è pari al 110% del corrispettivo, detto credito d'imposta sarà pari a 11.000 euro (10.000 x 110%).

Credito di imposta ex. Artt. 119/121 D.L. 34/2020	a	Diversi	11.000	
		Crediti v/Clienti		10.000
		Altri ricavi e proventi		1.000

I proventi, per la differenza tra l'importo del credito d'imposta (11.000 euro) e il credito vantato nei confronti del cliente per la prestazione effettuata (10.000) è da ritenersi siano riconducibili ai contributi in conto esercizio della voce A5) "Altri ricavi e proventi" in quanto "contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica", così come prevede l'OIC 12.

Di conseguenza il fornitore per la successiva cessione del credito opererà in contabilità come segue:

Diversi	a	Credito di imposta ex. Artt. 119/121 D.L. 34/2020	11.000
Banca			9.500

# COMUNICAZIONE

https://servizionline.agenziaentrate.gov.it/BonusCX/#!/home

Agenzia delle Entrate

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

Utente:  Esci

Home Comunicazione Elenco invii Annullamento Visto di conformità Esito

### Home

#### Comunicazione

Attraverso questa funzione è possibile comunicare l'opzione per la cessione / sconto, nei termini previsti dalle relative disposizioni.

[Compila una comunicazione →](#)

#### Elenco Invii

Questa funzione consente di visualizzare e stampare le comunicazioni inviate e le relative ricevute. Inoltre qui potrai verificare l'esito degli invii effettuati nei quali figurì come beneficiario o amministratore di condominio.

[Visualizza modello e stampa ricevute →](#)

#### Annullamento

Questa funzione consente di annullare le comunicazioni già inviate.

[Annulla una comunicazione →](#)

#### Visto di conformità

Questa funzione consente di visualizzare/apporre il visto di conformità alle comunicazioni inviate.

[Apponi/visualizza visto di conformità →](#)

https://servizionline.agenziaentrate.gov.it/cessione-crediti-web/#!/home

Home Monitoraggio Cessione Accettazione Lista Movimenti

Ti trovi in: [Home](#)

### Home

Con la Piattaforma Cessione Crediti i fornitori che hanno applicato gli sconti e in generale i soggetti cessionari dei crediti possono accettare le transazioni (ove richiesto) e comunicare all'Agenzia l'eventuale ulteriore cessione del credito ricevuto. La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni: 1) Monitoraggio crediti 2) Cessione crediti 3) Accettazione crediti/scontii 4) Lista movimenti

[Informativa](#)

[Manuale utente - pdf](#)

#### Monitoraggio crediti

Tramite questa funzionalità l'utente può consultare le operazioni di cessione e/o accettazione/rifiuto dei crediti, nonché di conferma degli sconti.

[Monitoraggio crediti →](#)

#### Cessione crediti

Tramite questa funzionalità l'utente può comunicare la cessione, totale o parziale, dei propri crediti a favore di altri soggetti.

[Cessione crediti →](#)

#### Accettazione crediti/scontii

Tramite questa funzionalità l'utente può decidere di accettare o rifiutare le comunicazioni di opzione per lo sconto e di cessione dei crediti pervenute da altri soggetti.

[Accettazione crediti/scontii →](#)

#### Lista movimenti

Tramite questa funzionalità l'utente può interrogare le operazioni eseguite.

[Lista movimenti →](#)

## COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

**DATI DEL BENEFICIARIO**

Codice fiscale

Telefono  E-mail

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO**  
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)

Codice fiscale  Codice carta

CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)

**CONDOMINIO**  
(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Codice fiscale del condominio  Condominio Minimo

Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato

E-mail  Firma

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato**

Codice fiscale dell'incaricato

Data dell'impegno  Firma dell'incaricato

**DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS**

**VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.  Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

**ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA**

Codice identificativo ENEA  Polizza assicurativa

**ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO**

Codice identificativo dell'asseverazione  Codice fiscale del professionista  Polizza assicurativa

**QUADRO A - INTERVENTO**

Tipologia di intervento	Interventi Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di accantonamento della spesa	Periodo 2020
				,00		
Stato di avanzamento dei lavori		Protocollo telematico di trasmissione della 19 comunicazione		1° anno di accantonamento della spesa		

**QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Codice Comune  Tipologia immobile (F/L)  Sezione Urbana/ Comune catastale

Foglio  Particella  /  Subalterno

**QUADRO C - OPZIONE**

**SEZIONE I - BENEFICIARIO**

**TPOLOGIA DI OPZIONE** (barrare solo una casella)

A CONTRIBUTIVO SOTTO FORMA DI SCONTO  B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)  ,00

Credito ceduto pari all'importo delle rate residue, non fruite  ,00

N. rate residue

**SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI** (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	,00
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	,00
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	,00
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	,00

**QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO**  
(il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>

https://pdfsimpli.com/it/userdocument/view-b?afn=All2\_prov\_12102020\_modello.pdf&unq=All2\_prov\_12102020\_modello\_beeef984a848489f82bfad298af...

PDFSimpli

Codice fiscale dell'incaricato **PDRGPP**

Data dell'impegno **21/01/2021** Firma dell'incaricato **PEDERSOLI GIUSEPPE**

**DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS**

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. \_\_\_\_\_ Codice fiscale del C.A.F. \_\_\_\_\_

Codice fiscale del professionista **PDRGPP**

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista **PEDERSOLI GIUSEPPE**

**ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA**

Codice identificativo ENEA \_\_\_\_\_ Polizza assicurativa

**ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO**

Codice identificativo dell'asseverazione **XXXXXXXX XXX** Codice fiscale del professionista **TECNICO PROF.** Polizza assicurativa

Chat with us

**QUADRO A - INTERVENTO**

Tipologia di intervento	Intervento Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
<b>15 supersismabonus</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>74.747,00</b>	<b>2020</b>	<b>2</b>
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione per permettere la verifica all'A.d.e. il dato deve essere indicato in caso di 2 sal		1° anno di sostenimento della spesa		<input type="text"/>	
<b>1</b>						

**QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Codice Comune	Tipologia immobile (T/U)	Sezione Urbana/ Comune catastale	Foglio	Particella	Subalterno
<b>f839</b>	<b>u</b>	<b>aaa</b>	<b>1</b>	<b>/ 1</b>	<b>1</b>

**QUADRO C - OPZIONE**

**SEZIONE II - BENEFICIARIO**

**TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)**

**A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO**  **B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto \_\_\_\_\_ Credito ceduto pari all'importo \_\_\_\_\_ N. rate \_\_\_\_\_

**CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue: non fruite	N. rate residue
<b>82.222,00</b>	<b>,00</b>	

**SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)**

	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1			<b>,00</b>	<b>,00</b>
2			<b>,00</b>	<b>,00</b>
3			<b>,00</b>	<b>,00</b>
4			<b>,00</b>	<b>,00</b>

**QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)**

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	<b>banca (2) o fornitore (1)</b>		<b>82.222,00</b>	<b>2</b>
2			<b>,00</b>	

Chat with us

# Novità

# Il Sole 24 ORE

13 Ottobre 2020

LA RISOLUZIONE

## Fondo perduto, le Entrate concedono l'autotutela

In caso di errori nella domanda nuova chance via Pec

Giuseppe Morina  
Tonino Morina

A tempo scaduto, l'agenzia delle Entrate offre una nuova chance ai soggetti che hanno chiesto il contributo a fondo perduto, a norma dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che hanno commesso qualche errore nella richiesta presentata, non ricevendo alcun contributo o ricevendo un importo inferiore a quello spettante. Nuova chance che viene offerta anche ai contribuenti che hanno ricevuto lo scarto dell'istanza presentata, ma che non hanno potuto ripresentare un'istanza sostitutiva. Con la risoluzione 65, di domenica 11 ottobre 2020, resa disponibile ieri, l'agenzia delle Entrate rimette perciò in pista i contribuenti incappati in questi errori. Gli interessati potranno perciò, anche tramite gli intermediari incaricati,

presentare una nuova istanza «volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto o dell'entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all'agenzia delle Entrate» entro il 13 agosto 2020, o entro il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto.

**Nuova istanza da inviare via Pec**  
Il modello dell'istanza va trasmesso via Pec (posta elettronica certificata) alla direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente, in qualità di titolare di partita Iva, firmata digitalmente dal richiedente o dall'intermediario indicato nel riquadro dell'impegno alla trasmissione presente nell'istanza; in quest'ultimo caso, si deve allegare all'istanza la copia del documento d'identità del richiedente.

Se il contribuente non dispone di firma digitale, potrà trasmettere via Pec l'istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d'identità. Al modello dell'istanza, si dovrà allegare una

nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore o dell'impossibilità di trasmettere nei termini l'istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

**I controlli del Fisco**

Gli uffici, prese in carico le istanze di autotutela, le esamineranno, valutando le motivazioni presentate e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi presenti nell'anagrafe tributaria e l'eventuale documentazione prodotta. Qualora dall'esame dell'istanza dovesse emergere l'irregolarità della stessa, l'ufficio procederà con ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l'eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all'eventuale intermediario che ha presentato l'istanza per suo conto.

Se da questo esame sarà confermato l'esito comunicato in relazione

LA SEGNALAZIONE



IL SOLE 24 ORE  
12 AGOSTO 2020  
PAG. 20

Sul Sole 24 Ore del 12 agosto, a ridosso dell'ultima scadenza raggiungibile, si segnalava come fosse rimasto senza soluzione il problema dei contribuenti che, dopo aver ricevuto il contributo a fondo perduto, si accorgevano di aver indicato dati sbagliati che avevano comportato un minore accredito. Infatti in questi casi il sistema di controllo dell'agenzia delle Entrate non permetteva di rettificare o annullare un'istanza precedentemente inviata con dati errati che, però, è stata accolta e "liquidata". Con la risoluzione di ieri i contribuenti che sono in questa situazione hanno una nuova opportunità.

ne all'istanza iniziale trasmessa nel periodo ordinario, ad esempio, risultando corretto l'importo del contributo già erogato, l'ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, con le avvertenze per l'impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri. In conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela. Se, invece, dall'esame dell'istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l'agenzia delle Entrate effettuerà il pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto spettante.

**Riapertura per i Comuni montani colpiti da calamità**

Una speciale riapertura per il contributo a fondo perduto è stata introdotta in extremis dalla legge di conversione del decreto agosto (Dl 104/20) per i contribuenti dei Comuni montani che hanno subito calamità naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
nplusfisco.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

# Per le spese di sanificazione 603 milioni, tax credit al 28,3%

DECRETO AGOSTO

Ieri sera l'ok definitivo della Camera alla legge di conversione del Dl 104

Da definire le modalità procedurali dei conguagli per il credito d'imposta

Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Quattrocento e sei milioni di euro. È la misura dell'alimentazione aggiuntiva dello stanziamento per il "bonus sanificazione", i cui termini di prenotazione sono scaduti lo scorso 7 settembre, disposta dalla legge di conversione del decreto Agosto (Dl 104/2020) che ha avuto ieri il definitivo ok dalla Camera con 265 voti a favore, 180 contrari e due astenuti.

Il credito d'imposta per la sanificazione è l'acquisto di dispositivi di protezione è disciplinato dall'articolo 125 del Dl n. 34/2020. Compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, in presenza di determinati requisiti, anche ai soggetti che gestiscono strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Con la circolare 20/2020, le Entrate hanno fornito i chiarimenti sulle relative modalità applicative e il provvedimento attuativo è stato varato il 10 luglio (n. 259854).

Il riconoscimento del tax credit è passato attraverso l'invio della comunicazione telematica scaduta lo scorso 7 settembre. Nella comunicazione andavano indicate le spese di sanificazione certe, in quanto sostenute fino al mese prima l'invio della comunicazione, e la stima delle ulteriori spese da sostenere fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimento n. 302831 dell'11 settembre, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha individuato la misura percentuale di fruibilità del credito, ottenuta dal rapporto tra 200 milioni di euro (stanziamento del Dl n. 34/2020) e l'importo del credito

d'imposta teorico sulle spese comunicate pari a 1.278.578.142 euro. La percentuale è stata del 15,64 per cento. In pratica il tax credit effettivo è sceso dal 60% al 9,38% (15,64% del 60%).

Ora la legge di conversione del decreto Agosto incrementa le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, che aggiungendosi ai 200 milioni originari, portano lo stanziamento a 603 milioni di euro. Ne consegue che la misura del tax credit effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe salire al 28,30% (si veda la tabella a fianco). Il bonus dispone già del codice tributo (6917) e l'ammontare concesso è già stato indicato nel cassetto fiscale di chi ha presentato l'istanza telematica, sulla base delle spese complessive indicate nella comunicazione, riportate alla percentuale individuata nel provvedimento dell'11 settembre. Si tratta ora di capire se per la fruibilità dell'estensione del bonus i contribuenti siano tenuti o meno ad attendere l'ufficializzazione dalla misura da parte dell'agenzia delle Entrate.

L'articolo 125 del Dl n. 34/2020 condiziona l'utilizzo del credito alle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo il quale, a sua volta (punto 5.4), precisa che il bonus è fruibile nel limite della percentuale del provvedimento dell'11 settembre. Sembra, quindi, che anche per l'estensione sia necessario attendere il varo di un provvedimento ad hoc che ufficializzerà la nuova percentuale, nonostante si possa in qualche modo già disporre dei dati per i conteggi.

Resta un'ulteriore questione operativa da affrontare. La quantificazione del credito d'imposta concesso indicata sul cassetto fiscale è stata effettuata assumendo l'ammontare complessivo delle spese di sanificazione 2020 indicate nella comunicazione, comprese quelle stimate. Il bonus compete però sulle spese «sostenute» nel corso del 2020 (articolo 125, comma 1, del Dl n. 34/2020) ragion per cui, per evitare ingiuste assegnazioni, si dovrà procedere con opportuni conguagli (in positivo o negativo) in funzione delle spese effettive a consuntivo. Non è dato però oggi sapere come questo si tradurrà in pratica.

Il confronto

Il tax credit sanificazione effettivo prima e dopo la modifica parlamentare al Dl 104/2020

	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA
<b>Risorse disponibili (in euro)</b>	200.000.000	603.000.000
<b>Risorse prenotate in base alle spese comunicate alle Entrate (in euro)</b>	1.278.578.142	1.278.578.142
<b>Rapporto % tra risorse disponibili e prenotate</b>	15,64	47,16
<b>Tax credit in % effettivamente utilizzabile rispetto alle spese di sanificazione</b>	9,39	28,3

IN EDICOLA IL FOCUS DI 16 PAGINE

## La manovra di agosto: domani il primo speciale del Sole 24 Ore

Dalla rivalutazione beni e partecipazioni alle scadenze al 110%; tutte le novità fiscali



Dalla rivalutazione di beni e partecipazioni all'aggiornamento del calendario delle scadenze di pagamento fino ad alcuni ritocchi al superbonus edilizio del 110 per cento. Sono alcune delle novità fiscali del decreto Agosto che il Sole 24 Ore presenta e approfondisce, in tempo reale, nel primo dei due focus settimanali dedicati al provvedimento. Il fascicolo di 16 pagine sarà in edicola domani con il Sole 24 Ore, dopo l'approvazione definitiva della legge di conversione da parte della Camera dei deputati avvenuta ieri.

Tra le misure più importanti che mirano a costituire un aiuto alle imprese (per coprire le perdite, che aumentano con la pan-

drodotti criteri più elastici per non far decadere dal beneficio chi ha difficoltà a pagare alcune rate (ora se ne possono saltare 10 e non più solo cinque).

Sono poi arrivate nuove precisazioni sull'importante credito d'imposta sui lavori edili che sta riscuotendo tanto interesse: dai casi in cui le irregolarità dell'immobile precludono l'accesso al superbonus ai loft con ingresso direttamente dal cortile, fino alle semplificazioni nelle maggioranze delle assemblee in cui vengono deliberati i lavori. Con la possibilità di riunirsi anche in modalità telematica.

La prossima settimana il secondo fascicolo dedicato alle misure per il lavoro e agli aiuti alle imprese.

Il Focus di Norme & Tributi «Decreto Agosto, le novità del Fisco» sarà in edicola domani, mercoledì 14 ottobre a 0,50 euro oltre la copia del quotidiano.

# Contenzioso tributario

L'art. 19, comma 3 del D.lgs. n. 546 del 1992 recita: *“Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”*.

Se ricevi un atto dove c'è scritto che sei il Papa e tu non proponi ricorso, non c'è giudice tributario che possa modificare una realtà divenuta immutabile per l'eternità. Sei il Pontefice, Sua Santità e lo sarai fino alla fine dei tuoi giorni.

**Ma con due sentenze, la Corte di Cassazione inizia a sgretolare il muro dell'art. 19 del D.lgs 546 del 1992. Una norma folle che, finalmente, vacilla di fronte alla realtà concreta.**

**L'istituto dell'autotutela consentiva già di scavalcare quel "muro",** ma ha un profilo odioso per tutti coloro che tentano di difendere i contribuenti: la discrezionalità del funzionario, del dirigente, del responsabile del procedimento che devono valutare per poi decidere se annullare o meno la pretesa e l'atto con il quale essa (la pretesa) si manifesta.

# Le sentenze

La quinta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24033 del 26 settembre 2019, ritiene ammissibile l'impugnazione del diniego di autotutela per ragioni di interesse generale. Naturalmente la Corte esclude che possa essere accolta l'impugnazione dell'atto di diniego proposta dal contribuente, il quale contesti i vizi dell'atto impositivo che avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione dell'atto, prima che divenisse definitivo. Pochi mesi dopo, esattamente l'11 maggio del 2020, sempre la quinta sezione della Suprema Corte, deposita la sentenza 8719 e rivaluta l'istituto dell'autotutela.

## Conclusioni

Il Fisco italiano sostiene che sei il Papa?  
Che devi pagare Imu o Tari per il Colosseo  
e per il Maschio Angioino? Purtroppo non  
ti sei opposto ad un eventuale atto  
iniziale, ma si intravede uno spiraglio per  
affermare le tue ragioni.